SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

116° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » **(1624-1462 e 2158-B)** (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Coppola e Sica; Viviani ed altri; Viviani*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . *Pag.* 1527, 1528, 1531 e *passim*
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 1530, 1531, 1536 e *passim*
FILETTI . . . . . 1529, 1533, 1535 e *passim*
FOLLIERI 1529
LICINI, *relatore alla Commissione* 1528, 1531 1532 e *passim*
MARTINAZZOLI 1536
PETRELLA 1535
SICA . . . . . 1530, 1531, 1534 e *passim*
TEDESCO TATÒ Giglia 1528, 1535, 1536

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (1624, 1462 e 2158-B) (*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Coppola ed altri; Viviani ed altri e Viviani*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei

notai », risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Coppola e Sica; Viviani, De Carolis, Martinazzoli, Licini, De Marzi e Lisi, e del senatore Viviani, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Licini di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Onorevoli senatori, il testo del disegno di legge sulla « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » torna all'esame della nostra Commissione dopo essere stato modificato in talune parti dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Alcune di queste modifiche sono di carattere puramente formale, altre riguardano la valutazione dei titoli e, infine, la più importante riguarda la soppressione del punto 4) dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato, con cui si è voluto escludere dalla valutazione con punteggio autonomo dei titoli per il trasferimento la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, insignito di decorazione al valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.

In conseguenza di tale soppressione la Camera ha qualificato come titolo di preferenza la condizione di cui sopra, ma dico subito che tale modificazione ha suscitato vivo malcontento tra gli interessati che si sono affrettati ad inviare a molti membri della Commissione telegrammi per invocare un nostro intervento in loro favore.

Per quanto concerne le altre modifiche, ripeto, non si tratta di cose di gran conto e ritengo che ce ne potremo più utilmente occupare quando passeremo all'esame dell'articolato del provvedimento.

Prima di concludere, comunque, tengo ad esprimere le mie perplessità circa la soppressione operata dalla Camera all'articolo 3 della quale, per la verità, non riesco a rendermi conto. Aggiungo che, a parte le proteste di cui ho detto, sono giunte segnalazioni affinchè, oltre alle categorie da noi considerate al punto 4) dell'articolo 3, vengano esplicitamente incluse nel provvedimento altre categorie di persone quali quelle dei perseguitati politici e razziali.

Anche di questo problema, tuttavia, ritengo sia più utile parlare nel corso dell'esame dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Interverrò brevemente, signor Presidente, per riprendere la questione sollevata dal senatore Licini a proposito dell'articolo 3 modificato dalla Camera dei deputati, che ritengo anche io piuttosto rilevante.

Concordo infatti con l'onorevole relatore che non sembra abbia ragion d'essere il fatto che, mentre noi avevamo incluso la qualifica di ex combattente nella valutazione dei titoli ai fini del punteggio valevole per il trasferimento dei notai, tale qualifica sia stata invece degradata a titolo di preferenza a parità di punteggio dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

L'unica ragione che può aver consigliato tale decisione, ma si tratta di una mia deduzione in quanto dal resoconto della Camera non risulta alcun argomento a sostegno, è forse ricercabile nell'esigenza di creare una situazione di maggior vantaggio per le leve giovani del notariato

Orbene, pur non disprezzando affatto quest'esigenza ed al di là di principi generali di giustizia e di precedenti per quanto riguarda la regolamentazione di altri tipi di concorsi pubblici, mi pare che vi sia anzitutto, nel caso in esame, da prendere in considerazione un precedente specifico.

In passato, infatti, più volte si è avuta una eccessiva discrezionalità da parte degli organi competenti ad attribuire punteggi ai notai ai fini delle valutazioni nei concorsi per trasferimento tanto che, in molti casi, vi sono stati ricorsi al Consiglio di Stato. È da aggiungere che proprio il Consiglio di Stato, da qualche anno ed in attesa di una regolamentazione legislativa, per ovviare a questa eccessiva discrezionalità, ha definito alcune norme cui ci si attiene nel regolare i concorsi e, all'interno di tali norme,

al titolo di ex combattente e categorie assimilate è attribuita rilevanza ai fini del punteggio.

Accadrebbe dunque che, a seguito della modifica introdotta dalla Camera al testo da noi approvato, si sopprimerebbe quanto — in base alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato — è ormai acquisito, determinando un vero e proprio svantaggio per la categoria degli ex combattenti ed assimilati rispetto alla situazione precedente.

Non dimentichiamo inoltre che il disegno di legge in esame favorisce già i giovani, se non altro per l'abbassamento del limite massimo dell'anzianità valutabile ai fini del punteggio, limite che scende da venti a quindici anni. La modifica della Camera sbilancia il provvedimento a svantaggio dei più anziani che potrebbero essere agevolmente superati, senza gradualità, dai giovani ricchi di altri titoli.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 3, come è stato accennato anche dal senatore Licini, mi consta che finora non ha operato l'assimilazione dei perseguitati politici e razziali agli ex combattenti. Personalmente, ritengo che tale questione andrebbe risolta sul piano della interpretazione della norma, ma, forse, non sarebbe superfluo arrivare ad una vera e propria specificazione facendo riferimento, al punto 4) dell'articolo 3, anche alla condizione di perseguitato politico e razziale.

Ho anticipato tutto questo per dire che, anche a mio avviso, come già detto dal senatore Licini, la soppressione di cui all'articolo 3 non è opportuna e sarebbe pertanto giusto che la Commissione rivedesse la decisione della Camera.

F O L L I E R I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, ritengo che il presente disegno di legge, da noi approvato nella seduta del 22 luglio 1975 e che ci è stato ritrasmesso dalla Camera modificato, debba essere restituito al testo, alla previsione voluta dal Senato.

Sopprimendo il punto 4) dell'articolo 3, la Camera ha relegato agli ultimi posti, tra quelli di preferenza a parità di punteggio, il titolo relativo alla condizione di ex combattente ed assimilati, svuotando di ogni contenuto la norma che il Senato aveva intesa stabilire.

Ebbene, io ritengo che noi dovremmo ripristinare il testo da noi votato ad aggiungo, d'accordo con la senatrice Giglia Tedesco ed il senatore Licini, che bisognerebbe prevedere tra i titoli di cui all'articolo 3 anche la condizione di perseguitato politico e razziale, da assimilare a quella di ex combattente ed assimilati.

Comunque, se la maggioranza della Commissione non fosse d'accordo su questa inclusione si potrebbe, in ogni caso, ripristinare il testo originariamente approvato dal Senato. Se non dovessimo procedere a questo ripristino, occorrerebbe rivedere l'equilibrio di fondo del provvedimento, che, come ha rilevato giustamente la senatrice Tedesco, finirebbe per essere eccessivamente sbilanciato a favore delle categorie più giovani.

F I L E T T I . Signor Presidente, il testo del provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati mi sembra ispirato ad un criterio di attenuazione dell'incidenza dei titoli validi ai fini dei concorsi per i trasferimenti dei notai.

Difatti, al numero 3) dell'articolo 3 modificato dalla Camera noi leggiamo che, per i titoli di cui sopra, viene valutato « l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di tre punti », mentre nel testo da noi approvato si diceva « fino ad un massimo di dieci punti ».

Un analogo criterio si è voluto seguire anche per quanto concerne la condizione prevista al numero 4) dell'articolo 3; in tal caso, tuttavia, il criterio seguito non è stato quello dell'attenuazione rispetto al sistema della valutazione, bensì quello della soppressione di una valutazione particolare per gli ex combattenti e assimilati, tanto è vero che tale titolo viene richiamato come semplice titolo di preferenza a parità di punteggio e

non come titolo da valutarsi, ripeto, con particolare punteggio.

Non ritengo che possa condividersi il criterio adottato dalla Camera. Solo tenuto conto che, da parte dell'altro ramo del Parlamento, si è ritenuto di attenuare la valutazione dei titoli per i trasferimenti, potremmo eventualmente — ripristinando il testo di cui al numero 4) dell'articolo 3 e coordinandolo con il testo di cui all'articolo 4 — ridurre il relativo punteggio da 5 a 3.

Pertanto, il titolo per il trasferimento relativo alla condizione di ex combattente ed assimilati, invece di essere valutato in 5 punti, potrebbe essere valutato soltanto in 3 punti.

S I C A . Il disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare in seconda lettura, che risulta dalla fusione di alcuni altri disegni di legge precedentemente presentati in questo ramo del Parlamento, di cui uno presentato dal collega Coppola e da me, forse soprattutto in considerazione del fatto che esercitiamo la professione notarile, ha avuto, via via, una serie di modificazioni che ne hanno, in parte, travisato l'originaria impostazione. Esso ritorna, ora, approvato dalla Camera dei deputati con altre innovazioni, alcune delle quali hanno un po' trasformato quello che era il senso con cui fu approvato da questa Commissione.

I colleghi che sono intervenuti nella discussione mi pare che si siano soffermati particolarmente sull'articolo 3, punto 4), cioè sulla soppressione da parte della Camera dei deputati della condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra quale titolo per il trasferimento. È stato rilevato — mi pare giustamente — che non risponde all'indirizzo generale della legislazione in materia questa soppressione che ha trasferito a titolo di preferenza, e non titolo di precedenza, la condizione di ex combattente o di partigiano.

Sono d'accordo con il relatore e con gli altri colleghi nel ritenere che debba essere, invece, preferito il testo approvato da questa Commissione.

Vi è, inoltre, da rilevare che l'articolo 6 (che nel testo da noi approvato recava il titolo « Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento » e nel testo approvato dalla Camera il titolo « Precedenza nei concorsi per trasferimento ») dice: « Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la precedenza, su ogni altro aspirante, ai notai in esercizio nel distretto medesimo » mentre il testo da noi approvato dava la preferenza, su ogni altro aspirante, ai notai in esercizio nel distretto. Personalmente, ritengo che fosse preferibile il testo approvato dal Senato.

L'articolo 7, nel testo approvato dal Senato, stabiliva che la commissione per i trasferimenti è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato ed è composta da due funzionari del Ministero di grazia e giustizia, di cui uno effettivo e uno supplente. Il testo approvato dalla Camera, invece, dice che tale commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da uno suo delegato ed è composta dal direttore dell'ufficio del notariato del Ministero stesso e, quale supplente, da un altro magistrato della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni; cioè identifica anche fisicamente chi deve essere il componente della commissione; talchè, se ci fosse in un certo periodo una vacanza di quell'ufficio resterebbe bloccata la composizione della commissione per i concorsi di trasferimento, in quanto non si consente la possibilità di una sostituzione.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Si intende direttore e facente funzione.

S I C A . Ma si dice: dal direttore dell'ufficio del notariato.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sì, ma si intende da chi esercita la funzione di direttore.

S I C A . Ma bisognerebbe prevederlo esplicitamente. perchè così come è detto.

potrebbe far pensare ad un'individuazione anche fisica della persona, come dicevo.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* È la funzione che conta.

S I C A . Mi sembra, comunque, che sia più esatto dare anche una certa discrezionalità al Ministro nella composizione della commissione, scegliendo due funzionari del Ministero medesimo e non indicando specificamente il direttore dell'ufficio del notariato del Ministero.

Non ho altre obiezioni da sollevare sul disegno di legge nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che, come già ho detto prima, mi sembra abbia perso in parte il suo carattere originario. Comunque, salvo per quanto ho detto, ritengo che si possa esprimere parere favorevole per la sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Non ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto nel corso della mia relazione.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anche il Governo non ha nulla da dire.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame delle modificazione introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(*Iscrizione d'ufficio. Esclusione dal concorso*).

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui è compresa la sede soppressa.

Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso. L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorenti.

S I C A . Mi pare che sia giusto, signor Presidente, parlare della circoscrizione del tribunale in cui è compresa la sede soppressa e non, come era detto nel testo da noi approvato, dei posti vacanti nel distretto di appartenenza; il distretto di appartenenza, infatti, in generale dà luogo a delle confusioni perchè l'appartenenza può avere un significato molto più ampio, mentre il testo approvato dalla Camera dei deputati delimita esattamente il distretto del tribunale in cui è compresa la sede soppressa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura. Nel primo comma di tale articolo risulta assorbito il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2158.

(*È approvato*).

La prima parte ed i punti 1) e 2) dell'articolo 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto 3) dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti; »

Il punto 4) del testo in precedenza da noi approvato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Il punto 5), che nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento diventa punto 4), non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dei punti 5), 6) e 7) — già punti 6), 7) e 8) — nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 5) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al numero 4), con un massimo di tre punti;

6) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di un punto non cumulabile con i punti di cui ai numeri 4) e 5);

7) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, valutabili sino a due punti a giudizio motivato della Commissione di cui all'articolo 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 4), 5) e 6) non può eccedere il massimo di quattro punti; »

Il punto 8) — già punto 9 del testo approvato dal Senato — non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto 9) — già punto 10) — nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 9) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive per almeno un anno presso le pubbliche amministrazioni a seguito di pubblico concorso per il quale fosse richiesta la laurea in giurisprudenza, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, con il massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti; »

Il punto 11) del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Il punto 10) — già punto 12) del testo approvato dal Senato — non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 3 è stato presentato un emendamento dai senatori Filetti e Mariani tendente a ripristinare l'originario n. 4) dell'articolo stesso sostituendo le parole: « cinque punti », con le altre: « tre punti ».

L I C I N I , *relatore alla Commissione* Le modifiche che sono state apportate dall'altro ramo del Parlamento sono emerse dalla lettura che ne ha fatto l'onorevole Presidente. Esse consistono, essenzialmente, nella riduzione a tre punti al massimo, rispetto ai dieci che erano previsti nel testo da noi approvato per quanto concerne l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore, ovvero come temporaneamente autorizzato.

Ora, questo argomento era già stato oggetto in precedenza di ampia trattazione e si era evidenziato (al riguardo era portatore di notizie e di esperienza il senatore Coppola, oggi assente, ma c'è il senatore Sica che può sostituirlo in questa funzione) come il computo di mezzo punto per ciascun anno di servizio da parte di questi coadiutori implicasse di per se stesso una notevole diversificazione rispetto al numero 1), cioè rispetto all'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, dove si ha il computo di un punto per ciascuno anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà. Era stata una scelta dettata da considerazioni pratiche e soprattutto dall'esperienza suggerita dal senatore Coppola. Io non ho una pari sensibilità ed esperienza per potermi esprimere sulla ragione di una così drastica riduzione di questo punteggio che da dieci viene portato a tre punti; per cui vorrei chiedere al senatore Sica, non essendovi il senatore Coppola, di dirci qual è il suo parere a questo riguardo a lume dell'esperienza della categoria.

Per quanto riguarda il numero 4), come ho avuto già occasione di dire, non solo ritengo opportuno ripristinare la norma approvata dal Senato, ma, se fosse possibile (e ritengo che lo sia), sarei del parere che fossero esplicitamente aggiunte le due categorie dei perseguitati politici e dei perseguitati razziali. Nutro soltanto un dubbio e, al riguardo, vorrei chiedere lumi al Ministero, cioè se queste due categorie abbiano un riconoscimento qualificativo; in altre parole, se sono delimitate legislativamente in qualche altra norma, in modo che possano essere individuate e non siano soltanto espressioni che non abbiano possibilità di essere concretate ai fini della loro delimitazione. Includere queste due categorie nel n. 4), infatti, può avere un senso soltanto se sono individuabili.

P E T R E L L A . C'è un'associazione che le indica.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Per quanto concerne le altre modifiche, quella del punto 5) non è altro che una modifica del numero perchè, avendo la Camera dei deputati soppresso il punto 4), il punto 6) e diventato 5)

Per quel che riguarda il punteggio attribuito per le pubblicazioni, ridotto da tre punti a due punti, ritengo che sia una questione di scelta, E per evitare eccessivi rinvii da una Camera all'altra, non ho nulla da obiettare sul nuovo testo della Camera.

Per quel che riguarda il n. 10), ora 9) nel testo della Camera, come si vede, è stato incluso come titolo valutabile fino a tre punti il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive per almeno un anno presso le pubbliche amministrazioni a seguito di pubblico concorso per il quale fosse richiesta la laurea in giurisprudenza, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, con il massimo — come dicevo — di tre punti.

Nel nostro testo questo non c'era perchè avevamo limitato il titolo soltanto all'esercizio di funzioni giudiziarie, della professione di avvocato e di procuratore e del servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili; cioè l'avevamo limitato a funzioni che avessero una qualche attinenza con l'esercizio della funzione notarile.

L'aver incluso anche questo ulteriore settore di titolati mi sembra di dubbio effetto e forse motivato da qualche ragione particolare di chi l'ha proposto. Io non sono realmente convinto dell'utilità di questa inclusione.

È stato invece soppresso il n. 11), che è stato trasferito tra i titoli di preferenza, al n. 7) dell'articolo 4 E anche sul perchè del n. 11) si è discusso a lungo a suo tempo, quando si è parlato del rapporto fiduciario esistente tra la popolazione e chi risiede *in loco.* Comunque è un argomento che non mi sembra di decisiva importanza, per cui non avrei nulla in contrario a trasferire il contenuto del n. 11 dall'articolo 3 all'articolo 4, riservandomi però un commento all'articolo 4 quando arriveremo ad esaminarlo.

Poichè è stato presentato dal senatore Filetti quell'emendamento con cui si ripristina il n. 4) riducendo però a tre punti la valutazione, se noi ripristiniamo — come sembra che sia un po' volontà comune — il n. 4, non vedo la ragione, dopo tutta quanta la discussione fatta l'altra volta e la valutazione di opportunità che se n'è data, della riduzione del punteggio, che avevamo fissato in cinque punti, a tre. O si accetta la soppressione decisa dalla Camera per delle ragioni che saranno state espresse ma che io non conosco, oppure si mantiene quanto abbiamo a suo tempo approvato noi, perchè non vedo il motivo della riduzione da cinque a tre punti.

P R E S I D E N T E . A questo proposito debbo comunicare alla Commissione che è stato presentato un ulteriore emendamento all'articolo 3 da parte dei senatori Giglia Tedesco, Petrella e Lugnano, che suona così:

ripristinare il n. 4) del testo approvato dal Senato, con l'inclusione, prima delle parole « e categorie equiparate », *delle seguenti:* « perseguitato politico o razziale ».

F I L E T T I . Onorevole Presidente, come già ho detto in precedenza, la Camera dei deputati ha adottato un criterio di attenuazione nel procedere alla valutazione dei

titoli per il trasferimento. Questo criterio si evince chiaramente non soltanto dal n. 3), laddove il massimo del punteggio è stato ridotto da dieci a tre punti, ma anche dal n. 7), oggi divenuto n. 6), laddove il titolo relativo alla libera docenza universitaria è stato ridotto da due punti ad un punto, e dal n. 8), attualmente n. 7), laddove il titolo relativo alle pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, anzichè valutabile fino a tre punti, è valutabile fino a due punti.

Un criterio perfettamente opposto, invece, è stato adottato dalla Camera dei deputati per quanto riguarda l'ex n. 10), oggi numero 9), laddove il titolo relativo all'esercizio di funzioni giudiziarie, eccetera, anzichè essere valutato con un massimo di due punti dovrebbe essere valutato con un massimo di tre punti. E non si comprende perchè sia stato adottato questo criterio difforme, specialmente se si tien conto che è stato aggiunto anche un altro titolo maggiormente valutabile, quello relativo al servizio di ruolo prestato con funzioni direttive per almeno un anno presso le pubbliche amministrazioni a seguito di pubblico concorso per il quale fosse richiesta la laurea in giurisprudenza.

Stando così le cose, sarebbe opportuno adottare un criterio univoco, uguale per tutti; quindi, se si vuol procedere ad una diminuzione della valutazione in determinati casi, dobbiamo applicare questa riduzione anche negli altri casi. A tale principio è ispirato l'emendamento da me presentato: se è stata fatta una riduzione di punteggio per quanto concerne i numeri 3), 6), 7) e 8), pur mantenendo, in ipotesi, la valutazione di tre punti assegnata dalla Camera ai titoli previsti al n. 9), ex n. 10), non mi pare che si possa mantenere, nel ripristinare il n. 4), la valutazione ivi prevista di cinque punti, che è piuttosto elevata. Perciò, per ragioni di un equo trattamento, ho proposto che questa valutazione venga ridotta da cinque a tre punti.

S I C A . Gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati all'articolo 3 mi pare che abbiano in linea di massima un filo conduttore, cioè quello di rendere i titoli preferenziali quasi omogenei, tanto che — come rilevava il collega Filetti — all'ex n. 10), ora n. 9), è stato aumentato, anzichè diminuito, il punteggio assegnato al titolo ivi previsto.

In particolare, per quanto riguarda il n. 3), cioè l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, cioè di chi ha svolto funzioni di coadiutore, vorrei far notare che vi è una categoria di esercenti le funzioni notarili nelle isole, in particolare laddove non vi è il titolare di sede notarile, che svolge le funzioni notarili senza avere i titoli necessari per svolgere l'attività notarile. Nulla vieta che successivamente coloro i quali hanno svolto queste funzioni notarili possano partecipare ad un concorso e, una volta risultati vincitori, avere poi l'assegnazione di un punteggio, così come si verifica nel caso in cui alcuni, risultando idonei al concorso notarile, non sono entrati in graduatoria, ma per il fatto che hanno conseguito l'idoneità possono svolgere le funzioni di coadiutori dei notai in esercizio. Ora, attribuire a costoro un massimo di dieci punti mi pare che sia esagerato, perchè in effetti si tratta di coloro i quali non hanno vinto i concorsi notarili ai quali hanno partecipato in precedenza ma hanno svolto una certa funzione come sostituti del notaio; e riconoscere a questi un massimo di dieci punti può significare, in caso di concorsi per trasferimento tra notai in esercizio, anteporli a notai i quali invece sono risultati vincitori e non soltanto idonei nel concorso notarile.

A me pare, quindi, che sia più logica la norma approvata dalla Camera dei deputati, che risponde d'altra parte a quel principio generale, cui accennavo prima, di riduzione di tutti quanti i punteggi. Mi pare logico che si preferisca come titolo preferenziale l'esercizio effettivo della professione del notariato e non l'esercizio di attività collaterali o affini a quella della professione notarile. Rispondono a questa logica gli emendamenti approvati ai punti 5), 6) e 7) dell'articolo 3, mentre non mi pare che sia rispondente a detto principio l'attuale punto 9), ex 10), e soprattutto l'aver inserito tra le categorie che hanno diritto alla preferenza coloro i quali hanno prestato servizio di ruolo con funzioni diret-

tive per almeno un anno presso le pubbliche amministrazioni a seguito di pubblico concorso per il quale fosse richiesta la laurea in giurisprudenza. Questo è un fatto proprio nuovo, che non risponde alla logica del provvedimento, con il quale si è voluto dare delle preferenze soltanto a coloro che hanno svolto delle attività che sono connesse con la professione, come l'esercizio di funzioni giudiziarie, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore legale, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive degli archivi notarili; ma non vedo come possano rientrarci coloro che hanno prestato solamente servizio, sia pure con funzioni direttive, presso le pubbliche amministrazioni, anche se a seguito di pubblico concorso per il quale fosse richiesta la laurea in giurisprudenza.

Mi pare quindi che sia da preferire il testo approvato dal Senato al n. 10), mantenendo anche il massimo di due punti, che risponde proprio a quella logica del provvedimento di ridurre, non di aumentare, il punteggio complessivo per questi titoli di preferenza.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che il relatore ha presentato un emendamento del seguente tenore:

ripristinare il n. 4) aggiungendo, dopo le parole « Profugo per l'applicazione del trattato di pace ». *le seguenti*: « perseguitati politici o razziali ».

Questo emendamento è del tutto identico, salvo il plurale, a quello presentato dai senatori Giglia Tedesco ed altri. È più opportuno, comunque, conservare il singolare.

C'è, però, un piccolo problema ora: poichè il senatore Filetti ha proposto di ripristinare il n. 4) riducendo però, per ragioni di logica sistematica, il punteggio da cinque a tre punti, evidentemente va esaminato per primo quest'emendamento; nel caso che fosse respinto, tuttavia, ciò non precluderebbe la votazione dell'altro emendamento. Siamo tutti d'accordo su questo modo di procedere? Poichè non si fanno osservazini, resta così stabilito.

L'onorevole Filetti può illustrare il suo emendamento.

F I L E T T I . L'ho già illustrato due volte.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Per quanto riguarda il mio emendamento, la illustrazione è già avvenuta. Mi domando però, e lo domando anche ai colleghi che hanno presentato uguale emendamento, se si debba mantenere o meno l'espressione « e categorie equiparate », dato che solitamente si fanno rientrare i perseguitati politici e razziali nelle categorie equiparate.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Può essere pleonastico, ma omettendola corriamo il rischio di escludere qualcuno.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Io ho capito la logica dell'emendamnto del senatore Filetti, però faccio notare che con l'abbassamento della valutazione dei titoli del n. 4) da cinque a tre punti si viene a dare massimo rilievo al mantenimento identico del numero di punti attribuito ai titoli previsti al n. 1) e al n. 2) dello stesso articolo 3.

Pertanto io, pur comprendendo quanto ebbe ad ispirare il senatore Filetti, lo pregherei di riconsiderare la questione e vedere se non sia realmente il caso di mantenere ferma la valutazione dei titoli previsti al n. 4) a cinque punti, come si era stabilito nella nostra precedente discussione.

Per tutto il resto non ho rilievi di principio da fare, salvo l'emendamento al numero 9), che mi lascia alquanto perplesso.

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Sica ha presentato un emendamento tendente a ripristinare il n. 10) del testo approvato dal Senato.

F I L E T T I . Signor Presidente, poichè la Commissione ritiene di confermare il punteggio che il Senato aveva già deliberato per la particolare condizione degli ex combattenti e assimilati, poichè tutto sommato ritengo che questo punteggio non debba rientrare in

quella linea di moderazione cui si è ispirata la Camera, non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma esiste una legge che definisce il perseguitato politico e razziale?

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Ma certamente, se hanno anche i riconoscimenti previdenziali!

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Per quanto riguarda il ripristino del numero 4) devo dire che il Governo, alla Camera dei deputati, si dichiarò favorevole alla soppressione; pertanto in questa sede non posso essere di diverso avviso. Pur avendo ascoltato i vari interventi e tenendo conto di alcune perplessità che sono state manifestate in merito a questo punto, non posso che dichiararmi contrario.

MARTINAZZOLI. Per una mia pura curiosità, quando abbiamo approvato qui in Senato il provvedimento, quale fu il parere del Governo?

PRESIDENTE. Favorevole.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Bisogna però tener conto che si tratta di due casi diversi: nella logica iniziale, poteva valere quella situazione; alla Camera, successivamente, è stato fatto notare come fosse eccessiva e il Governo si è convinto.

MARTINAZZOLI. Comunque la mia richiesta era ai soli effetti della cronaca.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è, invece, favorevole all'inclusione dei perseguitati politici e razziali. Sono quindi contrario al ripristino e favorevole eventualmente all'aggiunta, ma è chiaro che bisognerebbe fare due emendamenti diversi.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Si può forse votare separatamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a ripristinare il punto 4) soppresso dalla Camera e ad aggiungervi le parole « perseguitato politico e razziale ».

(*È approvato*).

L'emendamento dei senatori Petrella e Lugnano è quindi da ritenersi assorbito in quello del relatore, testè approvato.

Le modifiche della successiva numerazione dei punti dell'articolo 3 e dei riferimenti ai punti stessi sono demandate al coordinamento del tutto formale che farà il relatore.

Il senatore Sica, come già da me preannunciato precedentemente, ha presentato un emendamento tendente al ripristino del testo del numero 10), modificato dalla Camera dei deputati.

SICA. L'archivio notarile svolge una funzione anche di controllo sulla professione del notaio; per svolgere tale funzione è evidente che ha delle cognizioni specifiche relativamente alla professione. Chi svolge, invece, una funzione direttiva in un Ministero, ad esempio i Lavori pubblici o la Sanità, quale attività svolge che sia affine a quella del notaio?

Insomma, nel testo approvato dal Senato esisteva una logica che è stata, se non distorta, almeno troppo ampliata dalla Camera dei deputati.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si rimette alla Commissione.

LICINI, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Sica, tenden-

te a ripristinare il testo del numero 10), modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Abbiamo terminato l'esame degli emendamenti presentati dalla Commissione.

Passiamo ora all'esame delle altre modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, per le quali non vi sono emendamenti.

I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del numero 3) del primo comma di detto articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti »;

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Sul numero 4) abbiamo già approvato l'emendamento presentato dal relatore. Il n. 5) non è stato modificato.

Do lettura dei successivi punti nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 5) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al numero 4), con un massimo di tre punti;

6) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di un punto non cumulabile con i punti di cui ai numeri 4) e 5);

7) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, valutabili sino a due punti a giudizio motivato della Commissione di cui all'articolo 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 4), 5) e 6) non può eccedere il massimo di quattro punti »;

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(*Sono approvati*).

Il n. 9) non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Al n. 10) abbiamo approvato l'emendamento che ripristina il testo originariamente approvato dal Senato. Il n. 11) è stato soppresso dalla Camera dei deputati, perchè il suo contenuto è stato trasferito al n. 7) dell'articolo 4.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, passiamo al punto successivo.

Il n. 12) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 4. Il primo comma con i nn. 1), 2), 3), 4) e 5) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dei numeri 6), 7) e 8) nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« 6) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato od invalido di guerra, decorato al valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, anche se preesistente all'esercizio del notariato;

7) la precedente residenza per almeno cinque anni o il precedente esercizio notarile per almeno due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

8) l'esercizio di attività lavorativa stabile e continuativa da parte del coniuge, nell'ultimo biennio, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire ».

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Il n. 6) è ormai superato, quindi pro-

pongo che venga soppresso. Il n. 7) lo accetto nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Per il n. 8), invece, propongo la soppressione, perchè abbiamo già al n. 5) come titolo di preferenza la situazione di famiglia, di cui la fattispecie prevista al n. 8) è caso tipico e ricorrente. Aggiungere come titolo di preferenza l'esercizio di attività lavorativa stabile e continuativa del coniuge, nell'ultimo biennio, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, mi sembra pertanto del tutto superfluo.

P R E S I D E N T E . Il relatore ha quindi proposto due emendamenti soppressivi dei numeri 6) e 8) La soppressione del numero 6) mi sembra una conseguenza logica e ineluttabile dell'approvazione dell'emendamento all'articolo 3. Per quanto riguarda il n. 8), il relatore ha illustrato le ragioni del suo emendamento.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La soppressione del n. 6), come ha detto il Presidente, è una conseguenza logica, in quanto la norma è incompatibile con l'emendamento già approvato. Per quanto concerne, invece, il n. 8), sarei contrario all'emendamento, perchè occorre tener conto dell'attività lavorativa del coniuge almeno come titolo di preferenza a parità di condizioni. Non mi oppongo tuttavia se si è d'accordo sull'interpretazione data dal relatore, che resta nei nostri resoconti.

S I C A . Sono favorevole ai due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del n. 6), proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del n. 8), proposto sempre dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti il n. 7), nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati e di cui è stata già data lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passiamo all'articolo 6.

Do lettura del primo comma dell'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la precedenza, su ogni altro aspirante, ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi ».

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Quando noi parlavamo, nel testo approvato dal Senato, di preferenze speciali, naturalmente facevamo riferimento ai titoli di preferenza, cioè ad una preferenza che esaltava, al di là di tutti i titoli previsti nell'articolo 4, quelli previsti nell'articolo 6. Nel testo modificato dalla Camera, invece, si parla di precedenza.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Nel primo caso, si tratta di preferenza su ogni altro aspirante; nel secondo, invece, di precedenza.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Quindi di precedenza su tutti.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Che cosa volevate dire quando parlavate di preferenza?

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Volevamo dire che a parità di titoli era

data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo.

F I L E T T I . Non è così, perchè poi la seconda parte dice: « A parità di condizioni, la preferenza spetta... ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* È giusto comunque che sia secondo il testo della Camera, perchè se un notaio si trova ad esercitare in soprannumero e si rende libero il posto, è suo diritto avere quel posto.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* D'accordo, ma è chiaro che la modifica introdotta dalla Camera è sostanziale, non formale.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Senz'altro.

P R E S I D E N T E . Nell'articolo 6 abbiamo quindi questa modifica sostanziale, per cui per i notai previsti nell'articolo stesso non si tratta più di un titolo di preferenza come il Senato aveva stabilito, ma di un titolo di precedenza, il che significa passare avanti a tutti.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura del comma aggiuntivo proposto dalla Camera all'articolo in esame:

« Nei concorsi di trasferimento a sede di nuova istituzione, già aggregata ad altra sede, é data la precedenza, su ogni altro aspirante, al notaio titolare della sede cui quella messa a concorso era aggregata il quale abbia prestato in quest'ultima la sua obbligatoria assistenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do ora lettura del titolo dell'articolo 6, così come risulta modificato dall'altro ramo del Parlamento:

(*Precedenza nei concorsi per trasferimento*).

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti l'intero articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura del secondo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera:

«La Commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed è composta dal direttore dell'ufficio del notariato del Ministero di grazia e giustizia e, quale supplente, da un altro magistrato della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del medesimo Ministero, e da due notai in esercizio, di cui uno effettivo e uno supplente, designati ogni due anni dal Consiglio nazionale del notariato ».

Per la verità, devo osservare che non comprendo bene perchè della Commissione di cui a tale comma debba far parte, quale supplente, un altro magistrato della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

F I L E T T I . Forse, sarebbe preferibile dire « da un magistrato » e non « da un altro magistrato ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Si vuole sottolineare che il direttore dell'ufficio del notariato del Ministero di grazia e giustizia deve essere sostituito da un altro magistrato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secon-

do comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera:

« Funzionari addetti all'ufficio del notariato, nel numero ritenuto necessario, disimpegnano le funzioni di segretario ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per ciascun concorso la Commissione, entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma dell'articolo 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 7 non sono stati modificati.

Metto ora ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli 8, 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 11 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione dell'articolo 10 è applicabile anche alle controversie pendenti a tale data.

Mi pare che si debba meditare su questa disposizione in quanto, innanzitutto, deroga alla norma generale per cui una legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;* inoltre, ritengo discutibile il fatto che la disposizione dell'articolo 11 sia applicabile anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Devo dire che anche io non ho ben compreso quali siano le « controversie pendenti » cui si fa riferimento all'articolo 11; forse, si tratta dei ricorsi in merito ai trasferimenti.

Se così è, non vedo come con questa normativa si possa riferirsi ad un ricorso che, invece, si basa sulla normativa vigente al momento in cui il fatto si era verificato. Con tale disposizione, pertanto, si permette una retroattività della norma che reputerei eccessiva.

P R E S I D E N T E . In altri termini, se un trasferimento è stato regolato in base alle norme vigenti prima del presente provvedimento, sembrerebbe al senatore Licini più giusto seguire le vecchie disposizioni.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non vedo come si possa far rivivere la vecchia normativa soltanto perchè c'è un ricorso pendente!

Se, malgrado ci siano ricorsi pendenti, la legge viene modificata, mi sembra evidente che si debba applicare la nuova legge!

In definitiva, secondo il senatore Licini, si dovrebbe permettere un'eccezione di permanenza di vecchie disposizioni soltanto perchè, al momento dell'approvazione della nuova normativa, erano pendenti vecchi ricorsi, il che mi sembra abbastanza singolare.

F I L E T T I . L'articolo 10 riflette la decadenza della nomina di notaio in determinati casi e particolarmente nel caso in cui, nel termine di cui all'articolo 24, questi non assuma l'esercizio delle sue funzioni e non adempia agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

A tale norma si deroga in un caso particolare previsto dal successivo comma dell'ar-

ticolo 10 laddove si dice che: « La disposizione non si applica al caso di trasferimento di notaio in esercizio il quale, con lo scadere dei termini stabiliti, decade dalla nomina nella nuova ma conserva il diritto a svolgere le sue funzioni nel luogo della precedente residenza ».

Orbene, che cosa dice l'articolo 11 aggiunto dalla Camera? Che la disposizione di cui all'articolo 10, derogativa, si applica anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge in quanto, poichè ora si sta adottando una disciplina più favorevole al caso di trasferimento di notaio in esercizio, si può dire, in sede transitoria, che questa norma si applica anche se si sia verificato un caso precedente.

Non mi pare dunque che l'articolo 11 non possa essere approvato nella sua attuale formulazione in quanto esso, a mio avviso, non fa altro che mettere in una situazione di parità chi era stato sfavorevolmente trattato in precedenza.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il senatore Licini è convinto?

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* No, e per questo motivo mi astengo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI